

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Stramaccioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2019 promossa da:

DEBITORE (C.F. **OMISSIS**), rappresentato e difeso dall'Avv. **OMISSIS**, del foro di **OMISSIS**, entrambi elettivamente domiciliati in **OMISSIS**;

ATTORE, OPPONENTE

Contro

BANCA (già **BANCA S.P.A.**) (C.F. **OMISSIS**), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. **OMISSIS** del foro di **OMISSIS** ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in **OMISSIS**;

CONVENUTO, OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza tenuta in forma cartolare del 24/02/2022.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 28.7.2019 a mezzo pec, **DEBITORE** conveniva in giudizio **BANCA S.p.A.** dinanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentire dichiarare: 1) la nullità del precetto per incertezza del credito richiesto ed indeterminatezza ed irregolarità delle condizioni del credito, l'illegittima applicazione degli interessi passivi, delle spese ed oneri nonché la scarsa trasparenza nell'indicazione delle varie somme richieste; 2) inidoneità dei mutui ipotecari "condizionati" a costituire titolo per l'esecuzione; 3) l'usura pattizia sia del contratto di mutuo fondiario del 31.03.2008 (Repertorio n. xxxx – Raccolta n. xxxx) che del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 15.10.2009 (Rep. N. xxxx – Racc. n. xxxx, accertata mediante l'inclusione, tra le remunerazioni gravanti sul cliente a qualsiasi titolo ed utili ai fini della verifica della usurarietà, della penale per estinzione anticipata; 4) l'indeterminatezza delle somme ingiunte ed anatocismo nelle condizioni applicate al credito e negli interessi di mora anche sulle quote interesse delle rate scadute ed impagate; 5) l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali- manipolazione Euribor. L'attore chiedeva, inoltre, in via cautelativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli, oltre che per il fumus dell'opposizione, in ragione del periculum in mora connesso al persistere della provvisoria esecutività e l'instaurarsi della successiva fase di esecuzione.

Si costituiva in giudizio parte convenuta, contestando le deduzioni e le domande attoree ed eccependo, in particolare:

- 1) con riferimento alla asserita nullità dell'atto di precetto opposto, evidenziava che l'art. 480, II comma, c.p.c. non richiede, quale requisito a pena di nullità, anche l'elencazione dettagliata delle differenti voci di calcolo in base al quale viene da ultimo ingiunta la somma derivante dal titolo esecutivo, in quanto è sufficiente riportare il solo ammontare della somma intimata;
- 2) sulla asserita inidoneità dei contratti di mutuo azionati dalla Banca opposta ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., rilevava che in forza di entrambi i contratti mutui oggetto di causa le somme mutate erano state effettivamente erogate, quindi messe a disposizione dell'opponente, rispettivamente, in data 31.3.2008 (data valuta 23.4.2008) e 16.11.2009 (data valuta 15.10.2009), come peraltro provato dagli estratti del conto corrente prodotti dalla Banca opposta e dalla quietanza rilasciata alla banca opposta;
- 3) sull'usura pattizia dei mutui de quibus, l'indeterminatezza delle somme ingiunte, l'anatocismo nelle condizioni applicate al credito, negli interessi di mora ed anche sulle quote di interessi, ed altresì l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali per manipolazione dell'EURIBOR, evidenziava in prima istanza che i contratti di mutuo fondiario oggetto di causa, nei relativi capitoli delle condizioni generali (rispettivamente allegato "B" - mutuo fondiario stipulato in data 3.4.2008 - ed allegato "A" -

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

mutuo fondiario stipulato in data 21.10.2009) e nei documenti di sintesi (rispettivamente allegato “C” - mutuo fondiario stipulato in data 3.4.2008- allegato “B” - mutuo fondiario stipulato in data 21.10.2009), unitamente ai relativi piani di ammortamento, fissavano le modalità di determinazione del tasso e delle complessive condizioni economiche delle operazioni in maniera chiara, puntuale e del tutto conforme a quanto previsto dalla delibera del CICR e dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia.

Nessuna usura pertanto poteva inoltre essere legittimamente reclamata da parte opponente in quanto i tassi applicati in entrambi i contratti in questione erano tutti sotto il tasso soglia vigente all’epoca. Per di più l’assunto di parte opponente in merito alla pretesa usura pattizia delle condizioni economiche applicate ai contratti di mutuo azionati dalla Banca opposta risultava essere del tutto errato in quanto fondato in un calcolo del taeg comprensivo anche delle commissioni di estinzione anticipata, la cui considerazione era senza dubbio da escludersi nel predetto calcolo; 4) con riferimento alla nullità dei contratti di mutuo oggetto di causa per indeterminatezza delle condizioni contrattuali sulla scorta della clausola di pattuizione degli interessi indicizzata all’Euribor per violazione dell’art. 2 della Legge 287/90, osservava che la indicizzazione al tasso Euribor, applicata al solo contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2009, era stata perfettamente indicata e determinata. Si affermava, inoltre, la non automaticità della nullità della clausola di determinazione degli interessi indicizzati in ragione dell’Euribor per violazione della normativa Antitrust e la necessità di provare la sussistenza delle condizioni che dovevano, secondo la giurisprudenza di merito, sussistere per l’accoglimento delle relative domande di nullità.

Con ordinanza, il Giudice rigettava l’istanza di sospensione formulata dall’attore, concedendo nel merito alle parti i termini di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c. Con successiva ordinanza istruttoria del 31.3.2020, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione non ravvisando la necessità dell’ausilio di una Ctu come richiesta dall’opponente, rinvia per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 18.3.2021. In data 21.5.2021 si costituiva, in luogo del precedente difensore della convenuta **BANCA Spa** nel frattempo incorporata ex art. 2051-ter e ss c.c. da **BANCA**, l’Avv. OMISSIS. L’udienza di precisazione delle conclusioni veniva rinviata d’ufficio al 14.10.2021 e, successivamente, all’udienza 24.2.2022, tenuta con modalità cartolare dal nuovo Giudice assegnatario della causa. Le parti depositavano le note di trattazione scritta ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, degli asserti e della documentazione complessivamente prodotta, ritiene che l’opposizione a precetto vada rigettata perché infondata, alla luce dei motivi che si accinge ad illustrare.

1) Quanto all’eccezione di nullità del precetto per indeterminatezza e mancanza di trasparenza nell’indicazione delle somme oggetto di intimazione, si osserva che, ai fini della validità dell’atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l’indicazione dell’obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma II dell’art. 480 c.p.c. In merito si richiama la Cass. n. 8096/2022 che, in linea di continuità con precedenti arresti, ha escluso che possa essere accolta l’opposizione fondata sulla sola assenza dell’esplicitazione del procedimento seguito per determinare la somma dovuta sulla base del titolo esecutivo. La Corte di Cassazione ha infatti evidenziato come le uniche ragioni di nullità dell’atto di precetto vadano individuate tassativamente all’art. 480 c.p.c., in particolare al comma II, per il quale l’atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, se richiesta dalla legge. Dal dato letterale, quindi, non si coglierebbe alcuna necessità di indicare, oltre alla somma pretesa, il procedimento che ha portato alla sua determinazione.

Si ritiene, pertanto, che la prima eccezione in esame sia infondata.

2) Quanto all’eccezione di inidoneità dei mutui ipotecari “condizionati” a costituire titolo per l’esecuzione, occorre preliminarmente evidenziare che la realtà del contratto di mutuo non viene meno qualora, in luogo della consegna materiale del denaro dato in prestito, si realizzino altre forme di trasferimento della disponibilità della somma mutuata.

Nel caso in esame, dal tenore dell'art. 1 sia del contratto del 2008 che del 2009, risulta che la traditio della somma (da intendersi, come prima detto, non soltanto in termini di materiale trasferimento della somma nelle mani del mutuatario, ma anche in chiave di acquisizione della giuridica disponibilità della stessa (Cass. Civ.17194/2015), nonché momento perfezionativo del contratto di mutuo ex art. 1813 c.c.), è avvenuta ed è stata oggetto di quietanza da parte del mutuatario: la circostanza che poi la somma mutuata sia stata costituita in deposito cauzionale infruttifero fino al rilascio di apposite garanzie o al compimento di certi adempimenti (denominati "condizioni", ma non certo in senso giuridico quali fatti futuri ed incerti) non ha pregiudicato la realtà del contratto ed ostacolato il conseguimento della disponibilità giuridica delle somme mutate, ma anzi ne rappresenta la dimostrazione: l'impiego delle somme mutate a titolo di deposito cauzionale presuppone logicamente il precedente trasferimento della stessa nel patrimonio del mutuatario (traditio), tale quindi da perfezionare il contratto di mutuo (in questo senso, cfr ex multis Cassazione civile, ordinanza n. 25632 del 27.10.2017; Corte di Appello di Bologna, sent. n. 2472 del 23.9.2020; Tribunale di Perugia, sent. n. 589 del 19.4.2021).

Pertanto, i contratti di mutuo in esame debbono considerarsi perfezionati ed idonei ad assurgere a titolo esecutivo, e il fatto che prevedano la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia di determinati adempimenti richiesti dall'istituto di credito non fa venire meno l'avvenuto trasferimento delle somme mutate, ma rappresenta, al contrario, un atto di disponibilità delle stesse da parte del mutuatario, tale da documentarne l'effettiva erogazione.

3) Quanto alla lamentata usura pattizia dei mutui in oggetto, si osserva quanto segue.

La verifica del rispetto del tasso-soglia con riferimento al tasso di interesse moratorio pattuito in contratto andrà effettuata raffrontando separatamente ed autonomamente detto tasso con le soglie di usura, secondo il meccanismo delineato dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ., Sez. Un. 18 settembre 2020 n. 19597. Nella richiamata pronuncia la Cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha evidenziato come la circostanza che l'interesse moratorio non sia ricompreso nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. In quest'ultimo caso, dunque, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti.

Nel caso in esame, il mutuo fondiario stipulato in data 31.3.2008, presentava un taeg di 5,90% - a fronte di un tasso soglia, vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto, pari al 9,12% (6,08%+50%) - e quindi evidentemente entro la soglia, così come il tasso di mora applicato (pari a 7,90%) è da considerarsi entro il "tasso soglia di mora", pari al 12,27%, ottenuto dalla somma del tegm al 6,08% con il 2,1%, poi maggiorata del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996, tenuto conto che ai sensi dell'art. 3, comma IV, del Decreto Ministeriale di riferimento, emesso per la rilevazione dei tassi effettivi medi globali, veniva stabilita, ove presente il tasso di mora, una maggiorazione dei tassi medi di 2,1 punti percentuali.

Quanto al mutuo fondiario stipulato in data 15.10.2009, esso presentava un taeg pari a 3,148% a fronte di un tasso soglia, vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto pari al 4,875%, (3,25% +50%), e quindi entro la soglia; anche il tasso di mora applicato (5,148%) è da considerarsi entro il "tasso soglia di mora", pari all'8.025 % , ottenuto dalla somma del tegm al 3,25% con il 2,1%, poi maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996, tenuto conto che ai sensi dell'art. 3, comma IV, del Decreto Ministeriale di riferimento, emesso per la rilevazione dei tassi effettivi medi globali, veniva stabilita, ove presente il tasso di mora, una maggiorazione dei tassi medi di 2,1 punti percentuali

Ne consegue che entrambi i contratti in oggetto prevedevano tassi di interesse, sia corrispettivi che moratori, non superiori ai tassi soglia in vigore al momento della stipula degli stessi.

Non è poi condivisibile l'assunto dell'opponente secondo il quale, ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia, andrebbe ricompreso nel Taeg anche la commissione per estinzione anticipata: ai fini della determinazione del tasso effettivo, non si deve infatti tenere in considerazione la commissione prevista in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, posto che tale commissione, in quanto voce di costo meramente eventuale, a mera discrezione del mutuatario, non è collegata all'erogazione del credito. Assumere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

TAEG dell'incidenza della commissione per l'estinzione anticipata del mutuo, significherebbe sostenere una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione: la funzione della commissione per l'estinzione anticipata non è infatti quella di remunerare l'erogazione del credito, come gli interessi corrispettivi, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito (cfr. Cass. n. 7352/2022)

4) Quanto alla lamentata indeterminatezza delle somme ingiunte, si ritiene contrariamente che, dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio, risulta la piena consapevolezza dell'attore opponente delle previsioni contrattuali, in particolare con riferimento alla determinazione degli importi di ciascuna rata, al numero delle stesse, al sistema di ammortamento nonché il tasso annuale, precisamente determinati ed indicati nei rispettivi articoli 3) e 4) dei predetti contratti, i quali, difatti, indicano compiutamente ed in termini chiari le condizioni economiche praticate.

5) Quanto al presunto anatocismo, occorre preliminarmente richiamare il principio generale secondo cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti.

È dunque l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione, mentre l'opposto, ovvero il creditore, assumendo invece la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.

Nel caso in esame, il Giudicante evidenzia che non sono stati forniti dalla parte opponente, nonostante fosse suo preciso onere farlo, gli elementi minimi per procedere ad una valutazione ed accertamento sul punto: le contestazioni svolte appaiono carenti sul piano assertivo, prima ancora che probatorio, essendosi la parte limitata ad una allegazione del tutto generica della circostanza, neppure supportata da alcun riscontro documentale e senza un'esplicitazione specifica e dettagliata del procedimento che secondo l'attore avrebbe prodotto il lamentato fenomeno dell'anatocismo. Ne consegue che il denunciato fenomeno dell'anatocismo degli interessi risulta pertanto viziato da un insanabile difetto di allegazione e prova.

6) Le medesime considerazioni di cui sopra sono valide anche in merito alla lamentata nullità della clausola di pattuizione dell'interesse per indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato in quanto ancorato al parametro Euribor.

A riguardo preme sottolineare che l'applicazione del tasso Euribor non è ex se in contrasto con la normativa Antitrust. In particolare, la giurisprudenza di merito è univoca nel ribadire la non automaticità della nullità della clausola di determinazione degli interessi indicizzati in ragione dell'Euribor per violazione della normativa Antitrust, con l'indicazione, peraltro, delle condizioni che debbono sussistere per l'accoglimento delle domande di nullità. Segnatamente devono essere provate: l'esistenza della intesa restrittiva; l'illiceità dell'intesa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale; la connessione tra l'intesa anticoncorrenziale ed il contratto a valle. Ed ancora, "poiché l'accertamento in altre sedi giudiziarie, nazionali e/o comunitarie, della conclusione da parte della Banca con soggetti terzi, di accordi di cartello e/o comunque di condotte violative dei principi della concorrenza, della correttezza e della buona fede, costituisce un elemento di fatto, l'attore non può limitarsi a demandare al giudice la conoscenza del fatto presupposto, che necessita invece di essere provato in via documentale, non potendo riassumersi la questione nell'alveo del principio iura novit curia. In difetto di un'adeguata prova documentale, la domanda non può essere accolta" (Tribunale di Napoli n. 4578/2020).

Nulla di tutto questo è stato dedotto da parte opponente che, significativamente, ha ommesso di fornire allegazioni a sostegno della eccezione dispiegata, che dovrà anch'essa ritenersi infondata.

7) Inammissibili, perché tardivamente proposte, le domande svolte per la prima volta in comparsa conclusionale dall'opponente, relative all'asserita indeterminatezza per mancata /erronea indicazione del TAE.

8) Per tutte le motivazioni che precedono, l'opposizione dovrà pertanto essere rigettata. Le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, con applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 260.001,00 a € 520.00,00), con esclusione della fase istruttoria in senso stretto non svoltesi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 4192/2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta l'opposizione;
- Condanna **DEBITORE** a rifondere a **BANCA** (già **BANCA S.P.A.**) le spese del presente giudizio, liquidate in € 11.472,00, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.

Perugia, 5 ottobre 2023

Il Giudice
dott. Elena Stramaccioni

EX PARTE